

STUDIO LEGALE

Avv. Carmela Borzacchiello  
Via S. Andrea 100 - Tel. / Fax 081 8113158  
81031 AVERSA (Ce)

R.G. 17099/2015  
Q.L. MANZON ROBERTA

Tribunale di Napoli

Sez. lavoro e previdenza

Ricorso ex art. 414 cpc con richiesta di istanza cautelare in corso di causa  
e istanza ex art. 151 cpc

La sig.ra **Giordano Katiuscia** nata il 09.06.1974 a Castellammare di Stabia,  
ivi residente alla Via Passeggiata Archeologica, 2 C.F.  
**GRDKSC74H49C129V** ed elett.te dom.to in Aversa alla Via Modigliani, 72  
presso lo studio dell'Avv. Carmela Borzacchiello (C.F.  
**BRZCML70D67A512H**) dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di  
procura a margine del presente atto che dichiara ai sensi dell'art. 176, II  
comma c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di  
fax 081/8113158 o indirizzo di posta elettronica  
certificata: [carmela.borzacchiello@avvocatismcv.it](mailto:carmela.borzacchiello@avvocatismcv.it) ai sensi dell'art. 2 del  
D.P.R. 68/2005 e Legge n. 111/2011

Contro

Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, in persona del  
Ministro ( C.F. 80185250588 ) p.t. dom.ex lege presso l'avvocatura  
Distrettuale dello Stato, in Napoli alla Via Armando Diaz, 11

Nonché

Ufficio scolastico Regionale per la Campania ( C.F. 80039860632 ) Ambito  
territoriale di Napoli in persona del Dirigente Scolastico p.t., con sede in  
Napoli alla Via Ponte della Maddalena, 55 e dom.to ex lege presso  
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via A. Diaz, 11  
Nonché nei confronti di tutti i docenti già iscritti nelle classi concorsuali



PROCURA

Avv. Carmela Borzacchiello  
con la presente vi conferisco  
il più ampio mandato di  
rappresentarmi e  
difendermi nel presente  
procedimento e nei gradi  
successivi, nonché nei  
conseguenti procedimenti  
di esecuzione, con espressa  
facoltà di conciliare e con  
ogni altra facoltà di legge,  
compresa quella di  
transigere, esigere, ritirare  
titoli e fascicoli. Vi  
conferisco mandato di  
proporre domande  
riconvenzionali e di  
chiamare in giudizio ed in  
garanzia terzi. Considero  
sin d'ora per rato e fermo il  
Vostro operato. Eleggo il  
mio domicilio presso il  
Vostro studio. Autorizzo al  
trattamento dei dati  
personali

*Firma*  
per Carmela  
Carmela Borzacchiello

Infanzia (AAAA) e primaria(EEEE) delle GAE valide per il triennio 2014-2017 ovvero di tutti quei docenti che verrebbero scavalcati dall'inserimento in graduatoria della ricorrente

Premesso che

1. la docente Giordano è in possesso di diploma Magistrale conseguito nell'anno SCOLASTICO 1991-1992 presso l'Istituto Magistrale Statale "L.Valla" in Castellammare di Stabia e poi presso l'Istituto Magistrale L.R."S.CROCE" in Castellammare di Stabia ha frequentato il corso integrativo nell'anno scolastico 1992-1993 previsto dall'art.1 della L. n.910/1969 e dal D.M. 13.12.1969 per i diplomati magistrali validi come titolo abilitante all'insegnamento;
2. il Ministero consente ai titolari in possesso di tale titolo dal 2014 l'inserimento solo nelle graduatorie di istituto e/o di circolo non in quelle permanenti, impedendo così di fatto alla ricorrente di aspirare alla stabilizzazione;

In Diritto

3. Il Consiglio di Stato con parere 4929/2012 relativamente al valore abilitante dei diplomi di scuola e istituto magistrale( e relative sperimentazioni) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 si è espresso in questi termini: "*prima della istituzione della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali, al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e*

quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale( per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art.53 R.D. 6/5/1923 n.1054, in combinato disposto con l'art.197 del 16/4/1994 n.297". Il Consiglio di Stato ha sancito che: a) i maestri in possesso del diploma di scuola magistrale ( e relative sperimentazioni purchè corrispondenti) conseguito entro l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia; b) i maestri in possesso del diploma di istituto magistrale( e relative sperimentazioni purchè corrispondenti) conseguito entro l'.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati sia per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia che per l'insegnamento nella scuola primaria.

4. Nel parere, accolto nel DPR del 25.03.2014 nella sua interezza, si riconosce il diritto dei maestri diplomati all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto( per la scuola dell'infanzia/ e/ o primaria a seconda del titolo conseguito) mentre si esclude , con ulteriori motivazioni, la possibilità di accogliere l'analoga richiesta di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;
5. con il decreto ministeriale n.353/2014 è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto
6. IL d.m 235/2014 di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento non consentiva l'inserimento nelle medesime di coloro i quali erano in possesso del titolo abilitante, cioè del diploma Magistrale

impedendo illegittimamente alla ricorrente, docente abilitato di essere inserita nella terza fascia, o in subordine nella quarta fascia aggiuntiva alla terza delle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, ( fascia istituita con l'articolo 14, comma 2 ter della legge 24/2/2012 n.14 che ha consentito l'inserimento nella terza fascia aggiuntiva per tutti i docenti che avevano conseguito l'abilitazione dopo la trasformazione delle graduatorie da permanente ad esaurimento), cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'art.401 del Dlgs n.297/1994 riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal ministero, valide per l'assunzione a tempo indeterminato nel triennio 2014-2017;

7. che la ricorrente in possesso del titolo abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento era già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014 a seguito della pronuncia del Consiglio di stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Inoltre l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento non risulta contrastante con la legge 296/2006( legge che ha trasformato le graduatorie da permanenti ad esaurimento) che non pone, come condizione il previo esistente inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo invece a tutti i docenti

abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatoria. Né vi è una norma che stabilisce la previa iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto per poter essere inseriti nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. Né vi sono impedimenti di natura finanziaria per l'ingresso nelle predette graduatorie il cui sbocco è l'assunzione progressiva in ruolo. L'unica ragione per cui la sig.ra Scarfato non è inserita nelle citate graduatorie è da ravvisarsi nel fatto, che in precedenza, il Ministero non aveva riconosciuto il diploma magistrale come abilitante.

8. che il Ministero ha continuato ad ignorare la riconosciuta validità, come titolo abilitante, del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, in aperto contrasto con i provvedimenti adottati anche dopo la pubblicazione del citato DPR 25.3.2014 che ha riconosciuto la validità del titolo, e in particolare con il d.m. n.353/2014 che ha inserito i diplomati magistrali nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ove possono accedere esclusivamente i docenti abilitati;
9. che il Ministero avrebbe dovuto nel momento in cui il DPR 25/03/2014 ha formalizzato il parere del Consiglio di Stato e ha riconosciuto il citato diploma come titolo abilitante a tutti gli effetti di legge concedere la possibilità alla ricorrente di presentare la domanda di inserimento nella predetta graduatoria, non appena il titolo è stato riconosciuto;
10. i criteri fissati dal d.m. 235/2014 nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno

- scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento sono illegittimi e in tal modo hanno condannato la ricorrente ad una condizione di permanente precariato
11. che da ultimo la sentenza del Consiglio di Stato n.1973/2015 ha annullato il decreto ministeriale n.235/2014 nella parte in cui ha impedito ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento
  12. che a seguito di tale pronuncia altri Uffici scolastici, ad esempio quello della Regione Lombardia, hanno stabilito, in virtù della citata sentenza, l'inserimento nella graduatoria provinciale definitiva ad esaurimento a tutti i docenti che ne abbiano fatto richiesta
  13. che vi è la giurisdizione del giudice ordinario poiché da orientamenti giurisprudenziali unanimi e consolidati le procedure relative alla formazione dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente non sono configurate come procedure concorsuali e quindi non fanno parte della sfera di giurisdizione del giudice amministrativo( Cass. Sez.Unite ord.16.12.2013 n.27991; Cass. Sez.UU n.19595/2012) ma del giudice ordinario
  14. che la docente Giordano Katuscia ha presentato domanda CON RACC.TA a/r all'Ufficio scolastico regione Campania -ambito territoriale di Napoli domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento GAE per la scuola dell'Infanzia AAAA e primaria EEEE ma senza alcun esito
  15. che vi è l'urgenza a che la ricorrente sia inserita nelle GAE poiché il



mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato e comporta l'esclusione della ricorrente dai piani di assunzione in ruolo. Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art.1 comma 605, della legge 296/2006, aveva previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

La ricorrente a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, è stata esclusa dalle assunzioni previste nel 2007, e si trova, ancora oggi, nella condizione di precariato.

Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere. La legge di stabilità 2015, infatti, ha previsto un nuovo piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che si effettuerà nel periodo giugno-agosto 2015. Tale piano di assunzioni straordinario riguarderà esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art.399 del D.LGS 297/1994.

La ricorrente quindi, non essendo al momento presente nelle graduatorie ad esaurimento, nonostante sia sussistente il suo diritto ad essere inserita nelle GAE anche in mancanza di un provvedimento dell'Ufficio scolastico Regionale, che ad oggi è rimasto in un illegittimo silenzio, ed essendo imminente la pubblicazione della legge sulla "riforma scolastica", la ricorrente sarà nuovamente esclusa da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti.

precari.

16. Dai motivi suesposti è necessario una misura cautelare che consenta alla sig.ra Giordano di essere inserita nelle GAE classe di concorso AAAA e classe di concorso EEEE per cui è causa e ritenere valida la domanda presentata in forma cartacea con lettera racc.ta a/ r del 02.07.2015 dalla ricorrente ( unica forma possibile per inviare la domanda poiché il MIUR non consente su istanze on line il suo invio telematico)

17. che tale domanda di inserimento è necessaria per la valutazione dei titoli posseduti dalla sig.ra Giordano e di conseguenza al suo corretto inserimento nelle graduatorie e per partecipare al piano straordinario di assunzioni.

18. L'urgenza risiede come già evidenziato suinnanzi nell'imminente partenza da parte del Ministero di un piano straordinario di immissioni in ruolo diretti alla stabilizzazione di 100 mila precari della scuola e in particolare agli aventi titolo all'inserimento nelle GAE.

19. Va evidenziato che Il Governo con la legge approvata prevede per l'anno scolastico 2015-2016 ossia el periodo giugno-agosto2015 assunzioni a tempo indeterminato per: "*-i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico dell'anno 2012 e gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente.* all'art.10, comma 4 dispone che alla copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia a livello di



*ambito territoriale si provvede con le seguenti modalità: 1) assunzioni dei vincitori di concorso del 2012 nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50%; 2) assunzioni degli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento nell'ambito della provincia nella cui graduatoria sono iscritti nel limite del restante 50%; 3) assunzione dei restanti vincitori del concorso del 2012 nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle due fasi precedenti a livello nazionale; 4) assunzione dei restanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia al termine delle tre fasi precedenti a livello nazionale."*

20. Inoltre la legge di riforma della scuola dispone che i soggetti interessati esprimono l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. I docenti quindi potranno scegliere di concorrere all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali. Ciò significa che un docente con un punteggio basso da non garantire alcuna chance di assunzione nel proprio originario ambito territoriale potrà trovarsi in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo in uno o più ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza. Ma viene da sé che tale possibilità sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

21. Inoltre attendere un provvedimento giudiziale a seguito di un giudizio

ordinario che accolga la richiesta dei diplomati magistrali dopo la conclusione del piano di assunzione così come previsto dalla legge di riforma sarebbe inutile e comporterebbe sia la non partecipazione al piano straordinario di assunzioni sia l'impossibilità per i docenti esclusi dalle GAE di non poter esercitare le preferenze. Una pronuncia giudiziale emessa dopo l'immissione in ruolo dei docenti comporterebbe che tutte le immissioni in ruolo non sarebbero valide. La misura cautelare invece peremetterebbe alla sig.ra Giordano la possibilità di partecipare al piano straordinario di immisiioni in ruolo e la possibilità quindi di esprimere le varie e molteplici preferenze previste dal piano straordinario di immisione in ruolo e allo stesso tempo impedirebbe alla amministrazione di fare assunzioni soggette ad annullamento perché formate sulla base di graduatorie illegittimamente formate.

22. Pertanto vi sono ragioni di urgenza nel proporre ed accogliere l'istanza cautelare, considerando che attendere i tempi del giudizio ordinario rispetto al diritto chiesto e cioè presentare la domanda di inserimento nelle GAE e partecipare a tutte le complesse fasi del piano staordinario sarebbe incompatibile.

23. Inoltre con la Legge di riforma della scuola si è previsto che a decorrere dal 1 settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento" perdono efficacia, se esaurite, per i gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata impedondole di partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo previsto dal Governo;

24. la ricorrente quindi non ha la possibilità di attendere l'apertura della prossima fase di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, inizialmente prevista per l'anno 2017, per richiedere l'inserimento nelle stesse, in quanto a quella data le suddette graduatorie della scuola dell'infanzia potrebbero non essere più attive, con conseguente grave nocimento alle possibilità lavorative della ricorrente oltre a non poter partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo previsto dal Governo.

tanto premesso e considerato, l'avv. Carmela Borzacchiello, nella indicata qualità

#### CHIEDE

Al sig. Giudice DEL Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso, in via cautelare inaudita altera parte o, in subordine previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti così disporre:

1. ordinare al MIUR e alle amministrazioni convenute, di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia della graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Napoli, classi di concorso Scuola dell'Infanzia( AAAA) e Scuola primaria ( EEEE) valide per il triennio 2014/2017<sup>2/0 cu</sup> ritenendo utilmente prodotta la domanda in forma cartacea ed accogliere la stessa ed inserire la sig.ra D'Aniello Marianna in graduatoria sin dalla data della pubblicazione della graduatoria,
2. voglia, previa disapplicazione del DM 235/2014 stabilire il diritto della sig.ra Giordano Katiussia a partecipare al piano straordinario di

immissione in ruolo e per l'effetto accogliere la conseguente domanda della ricorrente d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento classe di concorso scuola dell'infanzia AAAA e scuola primaria EEEE a tutti gli effetti di legge con il punteggio derivante dai documenti allegati ovvero con diverso punteggio accertato

#### Nel merito

- Accertare e dichiarare per i motivi suesposti, il diritto della sig.ra Giordano Katuscia alla presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria ad esaurimento definitiva dell'Ambito territoriale di Napoli, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola primaria EEEE valide per il triennio 2014/2017 e ad essere inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento 2014/2017 di terza fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia AAAA e scuola primaria EEEE valide per l'assunzione a tempo indeterminato nel triennio 2014/2017
- per l'effetto ordini al MIUR IN persona del suo lrpt nonché all'ufficio scolastico Regionale per la Campania-Ambito territoriale di Napoli, in persona di lrpt di inserire la ricorrente nella graduatoria provinciale ad esaurimento ambito territoriale di Napoli triennio 2014/2017 di terza fascia, classe di concorso scuola dell'Infanzia AAAA e scuola primaria EEEEE e nella posizione che alla ricorrente sarà assegnata a seguito del punteggio attribuito e di adottare tutti i provvedimenti consequenziali

- con riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande, compresa quella di risarcimento del danno per l'illegittimo comportamento del MIUR
- con vittoria di spese, diritti e onorario da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario
- In via istruttoria in caso di contestazione, si chiede disporsi informativa sulle circostanze di fatto indicate nel ricorso, con riserva di indicare informatori, se necessario

*CLM*

**Istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ai sensi dell'art.151 cpc**

Il sottoscritto avv. Carmela Borzacchiello

Premesso


1. che la ricorrente con il presente ricorso ha chiesto, previo accertamento del suo diritto, l'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso AAAA e classe di concorso EEEE valide per il triennio 2014-2017;
2. al fine di una corretta instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ossia a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ovvero a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle vigenti GAE per la classe di concorso AAAA e classe di concorso EEEE, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

ritenuto che

3. la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sarebbe impossibile nei modi ordinari sia per l'elevato numero che per impossibilità di identificare i docenti;
4. che la tradizionale notifica per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe onerosa per la ricorrente
5. che l'On.le Giudice adito può ai sensi dell'art.151 cpc autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compreso quello dell'invio telematico
6. che la giustizia amministrativa ha disposto varie volte la pubblicazione del ricorso e decreto sul sito internet del ramo di amministrazione interessato;
7. che il MIUR ha un sito per le vertenze collettive al fine di consentire la pubblicità del ricorso ([https://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_1](https://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_1) 2;

**Tutto ciò premesso il sottoscritto procuratore fa istanza**  
affinchè l'adito Tribunale voglia autorizzare la notificazione ex art.151 cpc a mezzo telematico, mediante la pubblicazione del ricorso e decreto sul sito internet del MIUR

avv.Carmela Borzacchiello



L'Avv.Carmela Borzacchiello dichiara ai sensi dell'art.152 disp.di att.cpc, così come modificato dall'art.38 della Legge n. 111 del 2011 che il valore della prestazione dedotta in giudizio è indeterminato. Dichiara altresì che vi è esenzione dal pagamento del contributo unificato in quanto il reddito della

ricorrente non supera l'importo di € 34.107,72 previsto per legge come da autocertificazione allegata al presente.

Avv. Carmela Borzacchiello


In via istruttoria si chiede ai sensi degli artt. 210 e/o 213 cpc ordinarsi al MIUR di produrre in giudizio tutta la documentazione relativa al caso de quo ed ogni altro documento utile ai fini della decisione del presente giudizio.

Si allega: copia diploma di Istituto Magistrale; copia attestato corso integrativo; copia lettera a/ r di richiesta di inserimento nelle GAE; D.M. 353/2014; sentenza del consiglio di Stato n.1973/2015; DPR del 25/03/2014 con allegato parere del Consiglio di Stato n.4929/2012; Dichiarazione ex art.42, comma 11, legge 326/03 e art.37 Legge n.111/2011

Salvis iuribus.

Aversa li

Avv. Carmela Borzacchiello







**Dichiarazione ai fini del regime delle spese di lite ed esenzione dal pagamento del contributo unificato ( art.152 disp. Att.c.p.c. e disp.trans.; DPR 115/2002 e art.37 della Legge n.111/2011)**

la sottoscritta **Giordano Katiuscia** nata il 09.06.1974 a Castellammare di Stabia, ivi residente alla Via Passeggiata Archeologica, 2 C.F. **GRDKSC74H49C129V**

**DICHIARA**

che il reddito del proprio nucleo familiare precedente l'inizio del presente giudizio, non è superiore ad € 34.107,72 ossia tre volte( art.9 comma 1 bis TU Spese Giustizia) l'importo previsto dall'art.76 del DPR 115/2002 così come calcolato ai sensi del combinato disposto degli artt.76 e 92 del DPR 115/2002 nonché art.37 della L.111/2011 e pertanto rientra nei limiti previsti dalla normativa succitata. Il sottoscritto si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Dichiaro altresì di essere a conoscenza che la suddetta dichiarazione viene resa per l'eventuale esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali e / o di cause di lavoro ex art.42, comma 11, Legge n.326/03. L'istante dichiara di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto dall'art.76 del DPR 445/2000

Il dichiarante

*Giordano Katiuscia*

